

## CONVENZIONE ASSICURATIVA 2015 GOLINUCCI Srl

La gestione delle polizze in convenzione e dei sinistri relativi è affidata esclusivamente al broker di assicurazione GOLINUCCI srl – iscrizione RUI n. B000070946  
viale Bovio 194 -47521 CESENA –tel. 0547 [611406](tel:0547611406) [info@golinucci.it](mailto:info@golinucci.it)

### Estratti di polizza

#### **POLIZZA CASSIERI**

#### **(Euro, Valuta Estera):**

Copre le perdite connesse all'attività del cassiere **comprese le eventuali differenze dalla gestione del carico e scarico bancomat.**

#### **Limiti massimali copertura individuale:**

€ 6.000,00 o € 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

#### **Franchigia:**

€ 80 fisse per i primi due sinistri; € 155 fisse dal 3° sinistro

### **BONUS FRANCHIGIE**

In presenza di adesione continuativa alla polizza nel triennio 2012-2014 senza sinistri:  
**azzeramento franchigia sul primo ammanco di cassa.**

#### **Oggetto dell'assicurazione:**

Premesso che l'Assicurato è iscritto alla FIBA/CISL e presta servizio di cassiere presso una Banca, con la presente polizza la Società si impegna a rifondere all'Assicurato le somme relative a deficienze di cassa per contanti o valori - conseguenti a negligenza o errori involontari commessi nell'esercizio della sua attività professionale di cassiere - riscontrate alla chiusura giornaliera dei conti, purché confermati da prescritti controlli di Banca, che abbiano comportato a carico dell'Assicurato medesimo il rimborso ai sensi del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro" della propria categoria.

#### **Esclusioni**

La garanzia prestata con la presente polizza non sarà operante:

- a) per gli ammanchi e le perdite dovuti a fatto penalmente perseguibile, ad infedeltà, dolo dell'Assicurato;
- b) avaria o deterioramento del contante, dei titoli, dei valori in genere; per ammanchi o perdite dovuti ad incendio, furto, rapina o fatto fortuito od a causa di forza maggiore.

## **RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE (Euro; valuta estera)**

---

### **La polizza copre:**

- le perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi, compreso l'Istituto di Credito di appartenenza, in conseguenza di errori ed omissioni, **determinati sia da colpa lieve che grave, sia da negligenza, che imprudenza o imperizia** personalmente commessi nell'espletamento ed adempimento di compiti di ufficio o di incarichi inerenti l'attività bancaria svolta in qualità di dipendenti di Istituti di Credito;
- la garanzia comprende sia i danni di cui l'Assicurato debba rispondere direttamente nei confronti dei terzi, sia le somme che a seguito dell'esercizio del diritto di rivalsa l'Assicurato debba corrispondere all'Istituto di Credito che abbia risarcito il danno a terzi;
- i danni, causati da errori formali, derivanti da erogazione di mutui, prestiti in genere, fidi, danni da attività svolta presso uffici titoli, sezioni pegno e gestione del personale;

i danni involontariamente causati a terzi che l'assicurato fosse tenuto a pagare quale civilmente responsabile, in conseguenza di fatti accidentali personalmente causati durante l'attività lavorativa.

### **Limiti massimali copertura individuale:**

€	60.000	per sinistro e per anno
€	150.000	"
€	250.000	"
€	1.000.000	"
€	2.000.000	"
€	25.000	per sinistro e € 100.000 per anno

### **Franchigia:**

10 % del sinistro con un minimo di € 100 e max € 3.000.

## **BONUS FRANCHIGIA**

In presenza di adesione continuativa alla polizza nel triennio 2012-2014 senza sinistri:

- azzeramento franchigia sul primo sinistro r.c. patrimoniale per sinistri fino a € 20.000
- franchigia al 50% sul primo sinistro r.c. patrimoniale per sinistri oltre € 20.000, calcolata sulla parte eccedente € 20.000

**N.B. I Bonus Franchigia non sono tra loro cumulabili**

**OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE:**

La Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati, nominativamente indicati in polizza, da quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge e del CCNL di settore, a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi, compresa la Banca di appartenenza, in conseguenza di errori ed omissioni, determinati sia da colpa lieve che grave, sia da negligenza, che imprudenza o imperizia personalmente commessi nell'espletamento ed adempimento di compiti di ufficio o di incarichi inerenti l'attività bancaria svolta in qualità di dipendenti di Banca. Il pagamento dell'indennizzo è subordinato all'accertata responsabilità dell'assicurato ai sensi di legge e di CCNL di settore.

**Delimitazione dell'assicurazione - esclusioni**

Non sono considerati terzi:

- a) l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.
- b) i dipendenti della Banca di appartenenza dell'Assicurato che si avvalgano delle prestazioni dell'Assicurato stesso;

**L'assicurazione non vale per:**

- c) le perdite patrimoniali derivanti da furto, rapina e incendio alle cose che l'Assicurato o l'Istituto di Credito detenga a qualsiasi titolo;
- d) i danni a persone (morte e lesioni personali) e per danneggiamenti a cose;
- e) i danni costituiti da ammanchi di valori e le conseguenti perdite patrimoniali derivanti da furto, rapina e incendio;
- f) le perdite patrimoniali derivanti da smarrimento, distruzione e deterioramento di cose in genere detenute dall'Assicurato o l'Istituto di Credito, salvo quanto previsto dall'art. 13 – ultimo comma;
- g) i danni da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- h) le perdite patrimoniali derivanti da attività di consulenza assicurativa, tra cui, a titolo di esempio, la mancata stipulazione di contratti di assicurazioni o la stipula di assicurazioni insufficienti e/o non adeguate. Non sono invece escluse le conseguenze dell'eventuale ritardato pagamento del premio assicurativo qualora sia comprovato che il cliente abbia dato ordine preciso del pagamento del premio (tra cui, ad esempio, l'importo, il beneficiario, il numero di polizza ed il giorno di valuta) e l'Assicurato abbia commesso un errore nell'esecuzione della rispettiva operazione bancaria.
- i) le sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie in genere, multe, ammende, inflitte all'Assicurato stesso;
- j) gli ammanchi e/o deficienze relative all'attività di cassa (ammanchi di cassa);
- k) il mancato raggiungimento del fine o dell'insuccesso di iniziative intraprese;
- l) l'attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione di enti o società;
- m) azioni ed omissioni compiute allo scopo di causare un illecito profitto e/o vantaggio a favore proprio, dell'Istituto di Credito di appartenenza e/o di chiunque altro;
- n) le perdite patrimoniali derivanti dall'uso fraudolento di sistemi di elaborazione dati o computer;
- o) le perdite patrimoniali derivanti da difetti e/o errori del software utilizzato per l'attività dall'Assicurato e realizzato o adottato dall'Istituto di Credito presso il quale l'Assicurato è dipendente;
- p) le perdite patrimoniali derivanti dal trattamento di dati personali e diffusione di dati e notizie in contrasto con quanto previsto dalla Legge 675/1996 e successive modificazioni e integrazioni (L. 196/03).

**TUTELA GIUDIZIARIA:** la polizza copre le spese legali e peritali, stragiudiziali e giudiziali, che dovessero essere sostenute dall'assicurato per tutelare i propri diritti ed interessi a seguito di fatti involontari connessi all'attività lavorativa che determinano un sinistro liquidabile a termini di polizza r.c. patrimoniale.